



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai,

nella procedura di amministrazione straordinaria 1/2013 di **LUCCHINI SPA**, con amministratore straordinario NARDI PIERO,

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5.10.2016, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

a) Sulla domanda ultratardiva di ammissione al passivo di Eredi Fabrizio Nardoni:

La domanda è inammissibile, in quanto tardiva.

I ricorrenti chiedono di essere ammessi al passivo per una somma corrispondente al danno da loro subito in conseguenza della morte del loro congiunto a seguito dell'esposizione a sostanze inquinanti avvenuto nel corso del suo rapporto lavorativo alle dipendenze della Lucchini.

Deducano che la domanda non sarebbe tardiva, in quanto il termine decorrerebbe dal momento in cui l'INAIL ha completato l'istruttoria della pratica di malattia professionale.

L'assunto non è fondato: l'azione, infatti, non può che essere esercitata dal momento in cui sorge il diritto al risarcimento del danno, momento che – evidentemente – è del tutto indipendente dalle conclusioni dell'istruttoria INAIL, coincidendo, invece, con la morte del congiunto.

Nella fattispecie, il Nardoni è deceduto il 15.6.2013 e la domanda è, pertanto, inammissibile.

b) Sulla domanda ultratardiva di ammissione al passivo di Lucchini RS s.p.a.

La Lucchini RS s.p.a., quale successore di Meteco Immobiliare s.r.l. chiede l'ammissione al passivo (al chirografo) per € 365.000.

Deduce che:

- Meteco Immobiliare s.r.l. era controllata da Lucchini Sidermeccanica s.p.a., a sua volta interamente partecipata da Lucchini s.p.a..
- Nel 2002 Meteco aveva acquistato da Lucchini s.p.a. un immobile in Sarezzo (BS), sul quale era già in corso un contenzioso con il Demanio.
- In data 22.11.2002 Lucchini si impegnava a tenere indenne Meteco delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero eventualmente derivate da tale contenzioso.
- Successivamente, nell'ambito della cessione di ramo di azienda da Lucchini ad Acciaierie Venete, Lucchini si impegnava a far cedere da Meteco l'immobile di cui sopra, cessione poi avvenuta nel 2003.



- Meteco è stata poi incorporata in Lucchini Sidermeccanica s.p.a., che, successivamente, ha assunto la denominazione di Lucchini RS s.p.a..
- Con atto a natura transattiva del 17.12.2015, Acciaierie Venete ha definito la questione con il Demanio. A tale atto ha partecipato anche Lucchini s.p.a. in A.S.. A seguito di tale transazione Acciaierie Venete è rimasta creditrice di Lucchini RS di € 1.905.350, di cui € 1.240.000 già trattenuto dall'acquirente in sede di pagamento del prezzo. Detratta la franchigia contrattuale di € 300.000, residuava un credito a favore di Acciaierie Venete di € 365.350. Lucchini RS ha pagato tale debito e oggi agisce in regresso nei confronti di Lucchini s.p.a. in AS sulla base della garanzia contrattuale prestata nel 2002.

Ritiene il giudicante che la domanda sia tempestiva.

Appare, infatti, del tutto condivisibile (e applicabile certamente anche ai fallimenti successivi alla riforma del diritto fallimentare, non essendo state modificate le relative norme) l'arresto di Cass. sez. I, 17/01/2008, n. 903, che ha statuito – superando il precedente orientamento che riteneva necessaria l'insinuazione tempestiva con richiesta di ammissione con riserva – che chiunque divenga creditore del fallito successivamente al fallimento, in virtù di un atto o fatto giuridico che trovi una causa genetica prima dell'apertura del concorso ovvero che non sia compiuto o determinato proprio dal fallito ha sempre il diritto di insinuarsi, anche tardivamente, al passivo a titolo diretto e definitivo (e con attitudine a trovare utile collocazione sul ricavato), dopo essere stato escusso dal creditore (cfr., in senso conforme, anche Cass. n. 11144 del 04/07/2012).

Ancora più chiaramente, Cass. n. 613 del 11/01/2013 ha affermato che "l'insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso o della modifica in sede di surrogazione o della sua assunzione, nel rapporto principale, della veste di unico creditore, in quanto l'ammissione al passivo dei crediti con riserva esige una situazione soggettiva non dispiegabile con pienezza soltanto per difetto di elementi accidentali esterni, diversi dal pagamento futuro al creditore comune".

Ne consegue che solo al momento in cui è intervenuto il pagamento del credito da parte della Lucchini RS a seguito della transazione del 17.12.2015 (e del pagamento avvenuto il 22.12.2015), questa ha avuto la possibilità di richiedere l'ammissione al passivo (piena, senza riserva) del credito in regresso, cosa che ha fatto in data 1.2.2016.

Nel merito, infondata appare la contestazione dell'Amministrazione Straordinaria.

Non si comprende, infatti, su che basi dovrebbe giungersi alla conclusione che la garanzia prestata da Lucchini s.p.a. successivamente alla vendita dell'immobile, stretta conseguenza della pendenza della controversia con il Demanio che rivendicava parte dell'immobile oggetto del contratto tra Lucchini e Meteco (garanzia che, dunque, era una mera puntualizzazione della più generale garan-



zia per l'evizione spettante al compratore, con specifico riferimento alla controversia in corso), possa essere venuta meno in pendenza della vertenza.

Il credito vantato da Lucchini RS s.p.a. va, pertanto, ammesso come da richiesta.

P.Q.M.

a) dichiara inammissibile in quanto tardiva la domanda di ammissione al passivo di Eredi Fabrizio Nardoni;

b) ammette allo stato passivo Lucchini RS s.p.a. per € 365.000, quale credito chirografario.

Dichiara esecutivo lo stato passivo e manda all'amministratore straordinario per i conseguenti adempimenti.

Si comunichi.

Livorno, 5 ottobre 2016

IL GIUDICE DELEGATO  
*dott. Gianmarco Marinai*

